



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Comunicato stampa

COMMERCIALISTI, SU VISTO DI CONFORMITÀ IL CONSIGLIO DI STATO NON HA ACCOLTO LA RICHIESTA DEI TRIBUTARISTI

De Nuccio: “No a equiparazioni tra Ordini e associazioni professionali”

Roma, 2 febbraio 2024 – “Il Consiglio di Stato **non ha accolto** il ricorso dell’Associazione nazionale tributaristi - Lapet sul visto di conformità, ma si è limitata a sospendere il giudizio in corso ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Un punto questo sul quale è importante essere chiari e precisi per evitare che sulla questione si generi inutilmente confusione”. È quanto affermato dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Elbano de Nuccio**.

“Come chiarito nell’ordinanza dallo stesso Consiglio di Stato – afferma de Nuccio –, **non è possibile accogliere** la richiesta avanzata dalla Lapet di un’interpretazione estensiva delle categorie ammesse a rilasciare il visto di conformità in quanto, come emerge dalla ricostruzione normativa rilevante nel suddetto giudizio, solo i professionisti individuati attraverso il richiamo della circoscritta previsione di norma regolamentare possono considerarsi abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi inviate all’amministrazione finanziaria. Pertanto, la lesione della posizione giuridica azionata in giudizio va fatta risalire alla citata disposizione primaria e va, quindi, interamente collocata a livello legislativo”.

“Il Consiglio di Stato – ha affermato il numero uno della categoria – ha precisato che la pretesa avanzata dai tributaristi può trovare riconoscimento solo attraverso una **declaratoria di incostituzionalità** della norma primaria contenente il precetto normativo che preclude ai ricorrenti il rilascio del visto di conformità e cioè l’art. 35, comma 3, del D.lgs. 241/1997 nella parte in cui abilita al rilascio del visto di conformità i soli professionisti indicati nelle lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3, del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro) e non anche gli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e) tra cui rientrano i tributaristi”.

“Allo stato attuale, quindi, i tributaristi non possono apporre alcun visto di conformità – ha concluso de Nuccio – e, in ogni caso, il Consiglio nazionale dei commercialisti **difenderà strenuamente** il ruolo dei propri iscritti e quindi la funzione e le prerogative delle professioni ordinistiche, che **non possono essere confuse e in alcun modo equiparate** a quelle di associazioni a carattere professionale”.